

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile

Ordinanza 17 febbraio 2016, n. 3038

Integrale

Avviso di intimazione - Compensazione delle spese processuali - Contumacia di una parte del giudizio - Non esclusione della soccombenza - Neutralità della condotta - Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello - Presidente

Dott. CARACCILOLO Giuseppe - rel. Consigliere

Dott. CIGNA Mario - Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere

Dott. CRUCITTI Roberta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25099-2013 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) SPA, - Direzione Regionale (OMISSIS) - in persona del Responsabile Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 400/14/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 21/05/2013, depositata il 29/05/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCILO.

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., e' stata depositata in cancelleria la seguente relazione: Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Roma ha respinto l'appello di (OMISSIS), appello proposto contro la sentenza n. 274/28/2012 della CTP di Roma che, accogliendo il ricorso della contribuente avverso avviso di intimazione (in ragione del difetto di notifica dell'atto presupposto a tale avviso), aveva tuttavia compensato tra le parti le spese di causa.

La predetta CTR - sul motivo di censura concernente esclusivamente il capo di regolazione delle spese di lite - ha motivato la decisione ritenendo che i "giusti motivi" di cui all'articolo 92 c.c. - per quanto non esplicitati dal primo giudice - "possono in concreto individuarsi nella circostanza che il ricorso di primo grado e' stato accolto perche' (OMISSIS) aveva sostenuto, ma non comprovato processualmente, l'avvenuta notificazione della cartella di pagamento".

L'incertezza in punto di fatto su tale circostanza, se da un canto aveva provocato l'accoglimento del ricorso per mancata allegazione di elementi di prova in giudizio, puo' dall'altro giustificare l'avvenuta compensazione delle spese.

La parte opponente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

(OMISSIS) si e' difesa con controricorso.

Il ricorso - ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore - puo' essere definito ai sensi dell'articolo 375 c.p.c..

Ed invero, con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. nonche' dell'articolo 132 c.p.c. e articolo 111 Cost.) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice del merito non abbia reso alcuna reale motivazione in ordine alle ragioni del ricorso al criterio della compensazione - rifugiandosi in una formula di stile che non ha alcuna relazione con il nuovo testo dell'articolo 92 c.p.c., il quale impone la individuazione di "gravi ed eccezionali ragioni", esplicitamente indicate nella motivazione; con il secondo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione delle stesse norme dianzi indicate) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudicante abbia violato la precisa disposizione dell'articolo 92 che condiziona l'utilizzo del criterio della compensazione alla ricorrenza di "gravi ed eccezionali ragioni", ragioni che non erano state in alcun modo individuate, risolvendosi l'argomento del giudicante in un mero arbitrio, oltre che nella applicazione di una norma ormai abrogata per intervenuta modificazione.

I motivi, tra loro congiuntamente correlati e percio' da esaminarsi contestualmente, appaiono entrambi fondati e da accogliersi. Ed invero il giudicante ha argomentato il proprio convincimento con una circonlocuzione che non puo' assomigliarsi ad una motivazione, per la sua stessa intrinseca contraddittorietà, cosi' come non puo' ritenersi rispondente alla formula normativa dianzi rammentata dell'articolo 92 c.p.c., nella lettera applicabile ratione temporis.

Ben vero, la ragione sostanziale per la quale - nel suo contorto argomentare - il giudicante ha ritenuto di disattendere l'appello, appare essere la contumacia - nel processo di primo grado - dell'Agente per la riscossione, la quale contumacia - lasciando ne "l'incertezza in punto di fatto" la circostanza dell'avvenuta notificazione della cartella di pagamento, ha posto le premesse per la regolazione delle spese in virtu' del menzionato criterio, ingenerando dubbi sulla C2 soccombenza di quest'ultima.

Senonche', e' costante e risalente l'indirizzo giurisprudenziale di legittimita' secondo il quale: "Poiche', ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza e' l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non e' esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta cosi' da renderne necessario l'accertamento giudiziale" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6722 del 10/12/1988); ed ancora: "L'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalita', con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, e' quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7182 del 30/05/2000). Nella specie qui in esame, chi ha dato causa al giudizio e' la parte che ha adottato il provvedimento impugnato e che aveva percio' onere di fornire la prova dei presupposti di sua legittimita', sicche' il non averne sostenuto l'onere (a mezzo dell'omessa costituzione) non puo' essere in alcun modo fonte di dubbio in ordine alla fondatezza della domanda ed e' da escludersi che possa costituire sostrato per la articolazione di qualsivoglia motivazione, non

meno che dei motivi che corrispondono al precetto normativo delle "gravi ed eccezionali ragioni".

Non puo' avere percio' rilievo alcuno, ai fini dell'applicazione della disciplina fissata nell'articolo 92 c.p.c. la circostanza che la parte che ha dato causa al processo abbia poi omesso di costituirsi in esso e comunque di dispiegare attivita' difensiva, condotta alla quale va attribuita valenza totalmente neutra siccome inidonea a costituire indice di esclusione del dissenso e addirittura di adesione all'avversa richiesta (in termini anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4485 del 28/03/2001), e che anzi puo' semmai considerarsi espressione di mera indifferenza rispetto alle ragioni di economia che dovrebbero indurre le parti (specie quelle pubbliche) all'adozione di ogni cautela utile ad evitare inutili dispendi di energia processuale.

D'altronde, l'avere il giudicante fatto riferimento alla formula (i "giusti motivi") della lettera normativa previgente, induce a ritenere fondata anche la censura di falsa applicazione dell'articolo 92 c.p.c., indice del fatto che il giudicante ha certamente supposto di dovere fare applicazione di una disciplina ormai abrogata.

In definitiva, non essendosi il giudicante attenuto ai principi dianzi illustrati, non resta che concludere che la pronuncia merita Cassazione, con conseguente rimessione della lite al giudice del merito affinche' rinnovi l'apprezzamento in ordine alla questione relativa alla impugnazione del capo di regolazione delle spese di lite.

Pertanto, si ritiene che il ricorso puo' essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 30 luglio 2015.

ritenuto inoltre:

che la relazione e' stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, ne' memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Lazio che, in diversa composizione, provvedera' anche sulle spese di lite del presente giudizio.